
TASSONOMIA UE

Nell'ambito delle attività del Piano di Rafforzamento Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata redatta la presente nota di sintesi, estratta dal documento di Laboratorio REF Ricerche, Position Paper n.231 dal titolo Acqua - Tassonomia UE.

Introduzione

La Tassonomia UE è stata introdotta nel sistema normativo europeo dal Regolamento (UE) 2020/852, all'interno di un quadro strategico più ampio avviato dall'UE nel marzo 2018, volto alla promozione di una finanza sostenibile, che abiliti e acceleri la transizione.

Consiste di un sistema di regole attraverso cui determinare se un'attività economica è ecosostenibile e di una guida che orienta l'azione degli operatori e dei finanziatori, verso progetti e piani che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

A integrazione del succitato Regolamento è stato approvato¹ il *REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE*, che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Sono ancora in corso i lavori per i regolamenti delegati relativi ai restanti 4 obiettivi ambientali della Tassonomia (oltre mitigazione e adattamento: i) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; ii) transizione verso un'economia circolare; iii) prevenzione dell'inquinamento; iv) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Un nuovo paradigma

I criteri della Tassonomia sono già stati utilizzati anche in Italia per valutare l'accesso ai finanziamenti pubblici, in particolare per le risorse PNRR, e sono entrati di diritto nelle *"Linee Guida Operative degli investimenti in Opere Pubbliche dedicato al Settore Idrico"* dedicate al settore idrico pubblicate dal MIMS (ora MIT).

¹ Dicembre 2021

Molte Imprese pubblicano già nelle proprie DNF² un piano di rendicontazione dettagliato, una prassi che a breve (dal 2026) la *Corporate Sustainability Reporting Directive* renderà obbligatoria per circa 49 mila Imprese europee (4 mila solo in Italia).

La Tassonomia pone le basi per un nuovo modello di rendicontazione, che realizzi un più stretto legame tra i dati economico-finanziari e la sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG)³. Un innovativo sistema di regole per misurare e comunicare gli impatti ESG al fine di giungere ad una corretta valutazione del comportamento delle aziende, sulla base di standard comuni, e convogliare risorse finanziarie verso attività realmente sostenibili. Con specifico riferimento al Servizio idrico Integrato (SII), la Tassonomia è integrata nelle “*Linee Guida Operative degli investimenti in Opere Pubbliche dedicato al Settore Idrico*” con cui si dettagliano la metodologia di applicazione e il rispetto dei criteri tassonomici per determinare la dimensione di sostenibilità degli interventi in chiave ambientale e sociale.

I medesimi principi sono rinvenibili in tutti gli altri strumenti di finanza aziendale (EU Green Bond, Green Loan, Sustainability Linked Bond/Loan, Corporate Sustainability Loan).

Ma il discorso si fa più ampio considerando gli impatti indiretti della “riforma”, anche per i soggetti ad oggi non obbligati: posizionamento nel mercato, impatti sulla catena di fornitura, attrattività nei confronti del sistema bancario. Le imprese saranno chiamate a mostrare la sostenibilità della propria catena del valore, le pubbliche amministrazioni a garantire che gli investimenti siano destinati a opere che rispettino i requisiti di eco sostenibilità della tassonomia, le banche a integrare i nuovi criteri nella selezione dei prestiti e nella misurazione del loro grado di rischio. Per gli istituti di credito il principale indicatore di prestazione è il coefficiente GAR⁴ che misura l’incidenza di finanziamenti green. Il GAR indica la quota di esposizioni della banca relative ad attività allineate alla Tassonomia rispetto agli attivi totali, riflettendo dunque in che misura gli istituti di credito finanziano attività ecosostenibili. Nei prossimi anni saranno chiamati a rendicontare tale indicatore.

LE INFORMAZIONI DELLA TASSONOMIA: DALLE AZIENDE ALLE BANCHE



Tassonomia: eleggibilità e allineamento

Nel suo primo anno di applicazione la Tassonomia ha previsto l’obbligo di verificare il grado di eleggibilità delle attività economiche con riferimento ai primi due obiettivi climatici (mitigazione e adattamento).

Se con la verifica di eleggibilità il perimetro di applicazione si è limitato agli aspetti economico-finanziari, l’allineamento ai criteri tassonomici porterà alla luce aspetti più tecnici, che richiederanno

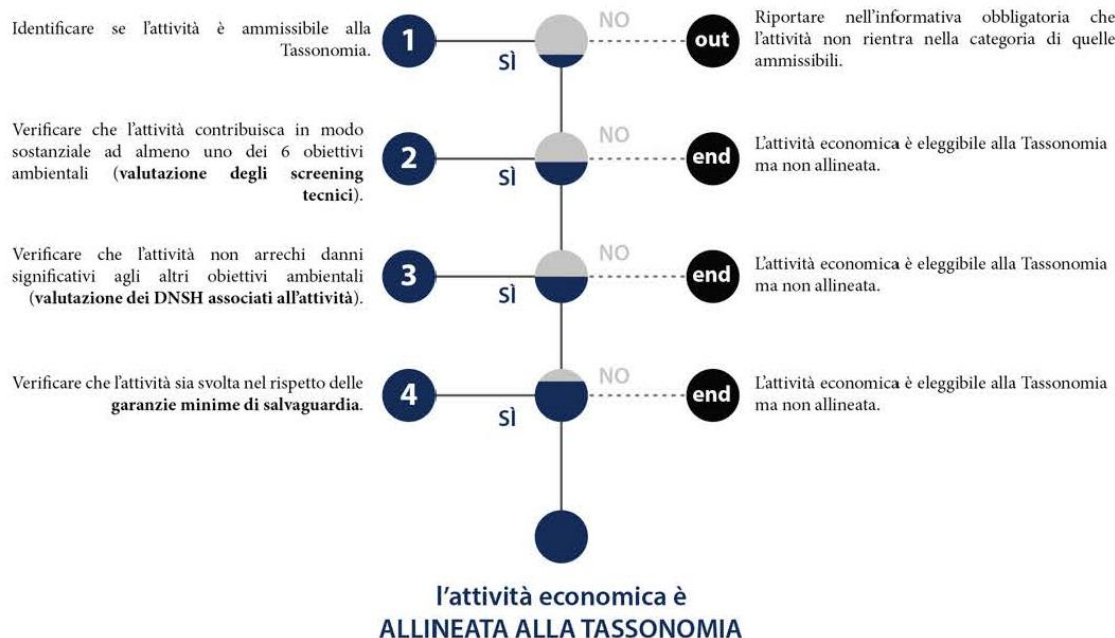
² Dichiarazioni Non Finanziarie

³ Con questo acronimo ci si riferisce alle componenti della sostenibilità in azienda: environmental, social, governance.

⁴ Green Asset Ratio

un'ottimizzazione dei sistemi informativi, necessaria per la gestione dei molti e diversi dati, con un impatto non secondario al livello organizzativo, operativo e tecnologico nella struttura delle imprese.

FLUSSO DI ATTIVITÀ PER ELEGGIBILITÀ E ALLINEAMENTO



Perché un'attività economica si possa considerare ecosostenibile deve fornire un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali. Per questo deve superare i criteri di vaglio tecnico richiesti per ogni attività elencata negli Atti Delegati. Tale operazione consente anche di misurare i gap da colmare. L'applicazione dei criteri tecnici opera tenendo conto dell'impatto sia a lungo che a breve termine di una determinata attività economica, e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, il che consente di trattare e soppesare attività economiche appartenenti a diversi settori in modo omogeneo, indipendentemente dalla tecnologia in uso.

Allo stesso tempo, per il criterio DNSH⁵, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un'attività economica, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo se provoca un impatto negativo a uno dei sei obiettivi ambientali.

Il criterio del contributo sostanziale combinato con i criteri DSNH orientano verso una visione olistica della sostenibilità ambientale, in modo che il percorso di avvicinamento a un obiettivo non si compia a discapito di un altro obiettivo.

⁵ Do No Significant Harm

NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Art.17 Regolamento UE 2020/852



Sui criteri DNSH e sui processi di valutazione richiesti, l'organo consultivo della UE che prepara tecnicamente gli Atti Delegati, la Piattaforma⁶, ha identificato cinque categorie di classificazione per tipologia di valutazione.

Le categorie sono ordinate dalla più oggettiva e raccomandabile alla meno affidabile e distinguono i criteri in:

- Categoria A: costituiti da soglie, come un livello assoluto di emissioni di gas climalteranti per kWh;
- Categoria B: riguardanti misure di processo che possono essere valutate quantitativamente o qualitativamente, in maniera non complessa;
- Categoria C: contemplano gli standard, le certificazioni internazionali e la legislazione europea, per i quali la valutazione può essere qualitativa o quantitativa;
- Categoria D: fanno riferimento esclusivamente alla legislazione UE;
- Categoria E: si riferiscono a target che non possono essere valutati in quanto el richieste risultano non chiare e/o a di valori e punti di riferimento.

Gli obiettivi della Tassonomia sono molto ambiziosi, dall'indagine condotta dalla Piattaforma emerge che sono poche le realtà che riescono a dimostrare di contribuire in modo sostanziale all'obiettivo di mitigazione o adattamento, e ancor meno sono quelle che risultano allineate ai sensi de principio DNSH.

Le garanzie minime di salvaguardia

Con il termine "garanzie minime di salvaguardia" si intendono le procedure adottate da un'impresa al fine di assicurare la conformità con:

- le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali;
- i Principi guida delle Nazioni unite (UNGPs) su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell'uomo.

Il terzo criterio per determinare se un'attività economica è ecosostenibile è appunto che sia svolta nel rispetto delle garanzie di salvaguardia previste dall'art.18⁷. Tali aspetti, di natura sociale e di governance, a differenza dei criteri ambientali, devono essere rendicontati al livello aziendale.

Su mandato della Commissione Europea, ad ottobre 2022 la Piattaforma ha individuato in un documento⁸ chiarificatore le aree più rilevanti per l'applicazione delle garanzie minime di salvaguardia:

⁶ Platform on Sustainable Finance

⁷ Art 18 del Regolamento (UE) 2020/852: *Garanzie minime di salvaguardia*

- diritti umani (compresi i diritti dei lavoratori e dei consumatori);
- lotta alla corruzione, alla richiesta di tangenti e all'estorsione;
- fiscalità;
- concorrenza sleale.

Due sono secondo la Piattaforma i criteri per valutare la conformità, con particolare riferimento a Linee guida OCSE e UNGPs.

Il primo criterio intende verificare che l'impresa abbia applicato o applichi delle procedure di due diligence per evitare impatti negativi e ricorre a sei requisiti da rispettare, a ognuno dei quali sono associati i rispettivi Standard europei di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS):

- incorporare un impegno sulla *Responsible Business Conduct* nelle politiche e nelle procedure;
- identificare e valutare gli impatti negativi, anche attraverso lo *stakeholder engagement*;
- adottare misure per fermare, prevenire e mitigare gli impatti negativi;
- misurare l'efficacia delle azioni adottate;
- comunicare all'esterno l'implementazione delle procedure;
- rimediare agli eventuali impatti negativi effettivi, anche attraverso la costituzione di procedure per raccogliere i reclami.

Il secondo criterio di conformità alle garanzie è volto a verificare che le procedure adottate portino effettivamente al risultato di evitare che tali impatti negativi si verifichino. Esso richiede quindi di dimostrare che l'impresa abbia sviluppato una *due diligence* adeguata che consenta di dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il coinvolgimento in violazioni dei diritti umani. Secondo il *Report* della Piattaforma vi è una chiara indicazione della presenza di tali violazioni al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'impresa è stata giudicata inadempiente rispetto alla normativa che disciplina uno dei temi;
- l'impresa non collabora e non è per al dialogo con gli *stakeholder*

La governance della sostenibilità integrata

Un bilancio del primo anno di applicazione della rendicontazione, valutato dalla Piattaforma, evidenzia che un buon numero di aziende ha pubblicato le informazioni richieste e anche che imprese pur escluse dall'obbligo ha effettuato in modo volontario la rendicontazione della porzione di fatturato, costi operativi (OpEx) e di investimenti in conto capitale (CapEx), che concorrono agli obiettivi ambientali (la c.d. eleggibilità). Tuttavia la maggior parte dei soggetti interessati ha fornito nella propria reportistica finanziaria informazioni insufficienti o comunque non conformi ai criteri di rendicontazione della Tassonomia. In questa mancata integrazione si annida il rischio del *greenwashing*⁹.

Un tema che richiede l'attenzione delle imprese è il perimetro di rendicontazione, attualmente limitato a soli due obiettivi ambientali ma presto da estendersi agli altri quattro; dunque le aziende dovranno organizzarsi per tempo per effettuare una rilevante mole di lavoro per analizzare e verificare senza vuoti tutte le attività coinvolte nel processo.

La valutazione tassonomica richiede un grande impegno in termini di tempo e risorse per una tempestiva, completa e corretta gestione del flusso dei dati, con la necessità di percorsi e processi aziendali dedicati,

⁸ *Final Report on Minimum Safeguards*

⁹ Strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche finalizzata a costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale

competenti ed efficienti. Le aziende, per allinearsi agli incipienti doveri e avviarsi a una governance di sostenibilità strutturata e codificata, dovranno capire quanto del nuovo carico di lavoro potrà circolare efficacemente nei programmi e sistemi aziendali già esistenti e, insieme, valutare le prestazioni delle attività e delle infrastrutture con i criteri di allineamento alla tassonomia pertinenti, per validare o integrare le informazioni mancanti.

I principali aspetti problematici prospettati all'e imprese con la introduzione della Tassonomia possono essere riassunti in tre tipologie di sfide future, di seguito indicate:



OPERATIVE

Necessità da parte dei diversi attori in gioco (enti e organismi europei, aziende e i diversi stakeholder) di strutturare un'adeguata e capillare governance di sostenibilità interna che permetta di coinvolgere tutte le figure necessarie, sia interne che esterne, per rendere la Tassonomia uno strumento di più agevole attuazione.



STRUTTURALI

Necessità di rendere la Tassonomia non solo uno strumento di misurazione delle aziende, ma anche un benchmark di riferimento a cui le aziende possano aspirare per migliorare le proprie performance, soprattutto con riferimento alle principali attività del perimetro di azione.



INTERPRETATIVE

Necessità da parte delle aziende di interpretare e interiorizzare appieno le richieste del regolamento tassonomico, seguendo e utilizzando i diversi strumenti, modelli e nomenclature riportati negli Atti Delegati a completamento dello stesso.